



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 16/03/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

D'AVINO RAFFAELE, Presidente
CHIARIOTTI CLAUDIA, Relatore
RAFFAELE FRANCESCO, Giudice

in data 16/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14982/2022 depositato il 23/10/2022

proposto da

Difeso da

-

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIO RIFIUT REGISTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli in data 23.10.22, impugnava il silenzio – rifiuto a seguito dell'istanza di rimborso, trasmessa all'Ufficio con pec del 19.11.2021, per la restituzione dell'Imposta di Registro versata a seguito di notifica di AVVISO N.

Esponeva che il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa – con Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. n. cron. 199/2019 del 24 gennaio 2019, passata in cosa giudicata, aveva condannato amministratori e sindaci della società fallita, in solido tra loro, al pagamento a favore della Curatela della somma di €1.000.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite; che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 3 notificava in data 07.09.2021 l'avviso di liquidazione n. per il pagamento della somma di €30.708,00 per la registrazione della predetta Ordinanza; che la curatela non era tenuta al pagamento in forza dell'art. 59, lett. d), DPR n. 131/1986 (testo unico imposta di registro) che per le "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato" prevedeva la "registrazione a debito" dell'imposta di registro; che, ciò nondimeno e per non incorrere in sanzioni, si era proceduto al pagamento in data 18.10.21; che in data 19.11.21 era stata avanzata istanza di rimborso ricorrendo i presupposti per la prenotazione a debito ma l'Ufficio non aveva dato riscontro.

Concludeva chiedendo "dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio e ordinare il rimborso della somma di euro 30.708,00, oltre interessi come per legge, in considerazione di quanto esplicitamente disposto dall'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986. Con ogni conseguente pronunzia, anche in ordine alle spese del giudizio".

Regolarmente costituita AGENZIA ENTRATE DPII NAPOLI, eccepiva che presso il Tribunale di NAPOLI non era stata rinvenuta alcuna prenotazione a debito con riferimento all'imposta di registro in oggetto. Concludeva chiedendo " il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del 2 cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992".

Il Collegio, ha deliberato in camera di consiglio in data 16.03.2023 tenutasi con collegamento da remoto e di cui il Presidente attesta il regolare ed integrale funzionamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dispone testualmente l'art.59 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/04/1986 - N. 131 "1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le

amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura (1) ; (A)

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare (2) . d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (3) .(B)”

Ai sensi del successivo art.60 “1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio. 2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito (1) . (A)

In relazione a tale fattispecie, quindi, il legislatore ha previsto una deroga al generale principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che l'imposta non possa essere recuperata nei confronti del danneggiato; invero, nella sentenza che impone il risarcimento del danno deve essere indicata la parte obbligata a detto risarcimento, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

La ratio di tale previsione si fonda su motivi "etico-morali", in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio (cfr. circolare 10 giugno 1986 n. 37, circolare 4 luglio 1989, n. 33, sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 1989, n. 414).

Sul punto la Suprema Corte, Corte di Cassazione del 13 aprile 2021, n. 9618, ha ritenuto che la previsione concernente la prenotazione a debito comprende "tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, n. 5952 del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 65667101)". Pertanto, prosegue la Suprema Corte, “per determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro ...” (cfr. anche ordinanza 15 novembre 2021, n. 34245, in merito alla registrazione di una sentenza civile di condanna sull'azione di responsabilità civile degli amministratori ex articolo 146 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Peraltro la curatela ha dedotto e documentato producendo il decreto di rinvio a giudizio, che per i medesimi fatti venivano istaurati due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Salerno.

Né del resto la DPIP ha messo in dubbio che nella specie ricorra la fattispecie di cui all'art.59 lett. d), limitandosi nelle sue difese ad argomentare esclusivamente circa la mancanza di richiesta di prenotazione a debito.

Sul punto occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, in adempimento dell'obbligo

previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 131 del 1986, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. La legittimazione a formulare la richiesta di prenotazione a debito ai sensi delle disposizioni sopra richiamate è, quindi, in capo all'ufficio giudiziario che trasmette il provvedimento per la registrazione.

Il comma 2 ter dell'articolo 73 sopra citato dispone che "La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi", mentre il comma 2 quater prevede che "Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2 ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione".

La legittimazione a formulare la richiesta di prenotazione a debito ai sensi delle disposizioni sopra richiamate è, quindi, in capo all'ufficio giudiziario che trasmette il provvedimento per la registrazione, anche se può essere sollecitata anche dalla parte interessata o dalla stessa AGENZIA nei termini di cui alla norma innanzi citata.

Nella specie la curatela depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa (ovvero l'ufficio che aveva emesso l'ordinanza in questione in data 24.01.2019) interpellato ai fini del riconoscimento della prenotazione a debito, in data 17.07.2020. Detta istanza, veniva definita con provvedimento a margine in data 17.09.2020 con il quale la competenza veniva individuata nel Giudice delegato.

Successivamente, con istanza in data 29.09.21, la curatela rappresentava i fatti al Giudice delegato evidenziando di poter richiedere la prenotazione a debito anche successivamente al decorso dei termini di cui all'art.73 perché non perentori ma di voler procedere al pagamento per non incorrere in sanzioni, salvo chiedere successivamente il rimborso. Il Giudice Delegato autorizzava il pagamento.

Ciò premesso, appare evidente che la Curatela ha posto in essere tutti gli atti possibili per ottenere la prenotazione a debito. Tanto ha fatto certamente fuori dei termini di cui all'art.73 che, però, mancando un'espressa indicazione di perentorietà devono intendersi come dilatori.

Del resto, come disposto dall'art.60, lo stesso ufficio finanziario, ha facoltà, laddove ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), di sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.

Nel caso in esame non sussistono dubbi circa la riconducibilità della fattispecie all'art.59 lett. d), con la conseguenza che previa annoazione ad opera dell'Ufficio giudiziario circa la prenotazione a debito, deve procedersi al rimborso delle somme indebitamente versate dalla Curatela.

Da quanto premesso consegue l'accoglimento del ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna di AGENZIA ENTRATE DP II NAPOLI al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo nella misura minima, attesa la minima attività processuale.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Condanna AGENZIA ENTRATE DPII NAPOLI al pagamento delle spese processuali in favore di
che liquida in €3.577 oltre rimb. Forf. 15%, rimb.
C.U. €250, IVA e CPA. .